

proprio ordinamento giuridico integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare"; gli Stati membri, consentendo ad un trasferimento di determinate attribuzioni alla Comunità (oggi Unione), *"... hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi"* (**Corte Giust., 15 luglio 1964, C-6/64, Costa c. ENEL**).

7. L'adesione della Croazia. Prospettive di allargamento.

Nel dicembre 2011 è stato firmato il trattato di adesione con la **Croazia**, che è entrata a far parte dell'Unione, a seguito del completamento della procedura di ratifica da parte degli Stati membri, a partire dal **1° luglio 2013**, diventando il **ventottesimo Stato membro**.

Candidati all'adesione sono: il Montenegro, la Serbia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Turchia (nonostante i dubbi avanzati dal Parlamento europeo con risoluzione – non vincolante – del 24 novembre 2016 e poi, da ultimo, con quella dell'8 febbraio 2018, a fronte delle misure repressive attuate dal governo turco nell'ambito dello stato di emergenza, ritenute non compatibili con i valori democratici su cui si fonda l'Unione) e, infine, l'Albania. Con questi paesi l'Unione europea ha avviato i negoziati di adesione, nel contesto di una prospettiva di allargamento ai paesi dei Balcani occidentali. L'Islanda ha invece ritirato la sua candidatura nel marzo 2015.

Nell'ottica di favorire un progressivo avvicinamento all'Unione europea, è stato riconosciuto lo *status* di **potenziale candidato** all'adesione ai seguenti paesi: la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo.

8. Il Regno Unito verso l'uscita dall'Unione.

Nel giugno 2016 ha avuto luogo in Regno Unito un referendum sulla permanenza nell'ambito dell'UE: la consultazione popolare ha dato esito negativo, con quasi il 52% dei voti favorevoli all'uscita (c.d. "Brexit").

Il Regno Unito ha quindi attivato la procedura prevista dai trattati per il recesso (**art. 50 TUE**), che prende avvio con la notifica al Consiglio europeo dell'intenzione dello Stato di recedere dall'Unione europea e prosegue con i negoziati per la conclusione di un accordo sulle modalità di recesso, che tenga conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

Il Regno Unito ha **notificato l'intenzione di recedere** dall'Unione europea (e dall'Euratom) il **29 marzo 2017**.

Il **Consiglio europeo** ha definito - con gli **orientamenti del 29 aprile 2017** - il quadro per i negoziati dell'Unione con il Regno Unito, con lo scopo di garantire *"il recesso ordinato"* dello Stato uscente, seguendo un **approccio distinto per fasi**. In particolare:

- la **prima fase** dei negoziati è volta a offrire il massimo grado possibile di chiarezza e certezza giuridica - ai cittadini, alle imprese, ai partner

internazionali - sugli effetti immediati dell'uscita e a regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'UE;

- la **seconda fase** intende raggiungere una visione globale del quadro delle future relazioni tra le parti (una volta che il Regno Unito sarà diventato uno Stato terzo rispetto all'Unione).

Il Consiglio dell'UE - nella formazione a 27 Stati - ha designato formalmente la **Commissione** europea come "**negoziatore**" a nome dell'Unione e individuato - con le direttive del 22 maggio 2017 - le **tre questioni "prioritarie"** per il confronto nell'ambito della **prima fase di negoziato**.

Tale fase ha raggiunto nel dicembre 2017 progressi sufficienti sulle aree individuate come prioritarie, riguardanti:

- la **tutela dei diritti dei cittadini** (britannici in Europa ed europei nel Regno Unito);
- la **liquidazione finanziaria** (in specie, la determinazione degli impegni finanziari a carico del Regno Unito);
- la **questione irlandese**, concernente i rapporti tra la Repubblica d'Irlanda (paese membro dell'UE) e l'Irlanda del Nord (territorio britannico), con particolare riguardo al regolamento delle frontiere.

Nella riunione del **15 dicembre 2017**, il **Consiglio europeo** ha adottato gli **orientamenti** per l'avvio della **seconda fase dei negoziati**, concernenti la definizione di un periodo di transizione (successivo all'uscita, in cui il Regno Unito non farà parte delle istituzioni europee ma continuerà a partecipare, tra l'altro, all'unione doganale e al mercato unico) e il quadro delle future relazioni tra le parti.

I negoziati hanno condotto all'**approvazione in data 25 novembre 2018 da parte del Consiglio europeo di un progetto di accordo sul recesso**, in cui ha trovato conferma la scelta di fissare un periodo transitorio (dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020), rinnovabile di comune accordo per una sola volta.

Nelle conclusioni del vertice del 13 dicembre 2018, il Consiglio europeo ha confermato che l'accordo non è rinegoziabile e, con riguardo alla questione irlandese, ha dato assicurazioni in merito al carattere eventuale e meramente temporaneo della **soluzione di "salvaguardia" (backstop)** in esso inclusa, rappresentata dalla permanenza dell'Irlanda del Nord all'interno dell'unione doganale: la soluzione prospettata - da intendersi quale polizza d'assicurazione volta a evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda e a garantire l'integrità del mercato unico - è destinata ad operare solo nel caso del mancato raggiungimento entro il 31 dicembre 2020 di un accordo su modalità alternative (e per il tempo strettamente necessario alla successiva formazione di un accordo).

La **Commissione europea** ha nondimeno presentato, con la **comunicazione del 19 dicembre 2018**, un **piano di emergenza per l'eventualità di un recesso senza accordo (no deal)** alla scadenza del termine di due anni previsto dall'art. 50 TUE (fissata al 29 marzo 2019) - a partire dal quale "*i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato*" - con la proposta di misure temporanee riferite ad aree prioritarie in cui l'assenza di accordo potrebbe determinare maggiori disagi per i cittadini e le imprese (ad esempio, nel settore dei servizi finanziari ovvero con

riguardo alle disposizioni relative ai diritti di residenza o agli obblighi di visto).

In data **15 gennaio 2019**, il progetto di accordo è stato **respinto dal Parlamento britannico**.

In base alla disciplina prevista dall'art. 50 TUE, il Consiglio europeo – d'intesa con lo Stato membro interessato – può decidere (all'unanimità) di prorogare l'indicato termine di due anni.

La **Corte di giustizia**, peraltro, nel pronunciarsi sul regime posto dall'art. 50 TUE con **decisione del 10 dicembre 2018, C-621/18**, ha riconosciuto la revocabilità in via unilaterale della notifica dell'intenzione di recedere da parte dello Stato interessato fino all'entrata in vigore dell'accordo di recesso, ovvero entro la scadenza del termine di due anni previsto dal par. 3 dell'art. 50 TUE o del termine superiore in caso di proroga (sul punto, si rinvia al cap. 4, sez. I, par. 2.1.2).

9. La dichiarazione di Roma.

In occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma (istitutivi della CEE e dell'Euratom), i leader dei 27 Stati membri (con esclusione del Regno Unito) e delle istituzioni dell'UE hanno adottato una dichiarazione congiunta (**Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017**) per rinnovare l'impegno assunto in merito alla costruzione dell'unità europea.

In particolare, il documento contiene i punti essenziali del **programma** di sviluppo dell'Unione nel prossimo decennio, con l'impegno ad adoperarsi per realizzare:

1. **un'Europa sicura**, in cui tutti i cittadini possano spostarsi liberamente e le frontiere esterne siano protette, nonché determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata;
2. **un'Europa prospera e sostenibile**, che generi crescita e occupazione, in cui un mercato unico forte, connesso e in espansione e una moneta unica stabile creino opportunità di crescita, coesione, competitività, innovazione e scambio, e che si adoperi per il completamento dell'unione economica e monetaria;
3. **un'Europa sociale** che, sulla base di una crescita sostenibile, favorisca il progresso economico e sociale, e tenga conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali, nonché lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà;
4. **un'Europa più forte sulla scena mondiale**, che sviluppi ulteriormente i partenariati esistenti e al tempo stesso ne crei di nuovi.

La Dichiarazione richiama, tra l'altro, il rispetto del principio di sussidiarietà nella collaborazione a livello di Unione e nel rapporto con gli Stati membri; evidenzia altresì la possibilità – in linea con i trattati – di un'azione congiunta **“a ritmi e con intensità diversi se necessario ... lasciando la porta aperta a coloro che desiderano associarsi successivamente”**, evocando l'istituto della cooperazione rafforzata o differenziata (art. 20 TUE) e valorizzandone il carattere aperto, attesa la possibilità per gli altri Stati membri di aderire in via successiva.